



Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

1.

RIESAME LEGGE REGIONALE

"Istituzione e disciplina del dipartimento delle dipendenze patologiche nelle aziende USL"

RELATORE : Erica Errico



Riesame Legge Regionale "Istituzione e disciplina dei Dipartimento delle dipendenze patologiche nelle Aziende USL"

RELAZIONE

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

il Commissario di Governo, con nota prot. n. 1721/20802 del 5 maggio 1997, ha rinviato a nuove esame la legge a margine indicata per i motivi di seguito riportati:

- 1) l'art. 5 ove prevede la nomina dei responsabili dei Ser.T. - peraltro tutti dirigenti apicali di 2° livello immotivatamente e quindi non in linea con indisposto dell'art.6 comma 4 D.M 30.11.90, n. 444 che li prevede solo per i Ser.T. di alta utenza - con provvedimento motivato dal direttore Generale tra il personale in servizio nello stesso Ser.T., si pone in contrasto con l'art. 15 comma 30 D.lgs 502/92 che disciplina l'attribuzione di incarichi dirigenziali di 2° livello da attuarsi attraverso scelta dall'elenco degli idonei individuati, previo avviso pubblico seguito da colloquio e valutazione di curricula professionali effettuati da apposita commissione di esperti nominata dal Direttore Generale;
- 2) l'art. 11 ove prevede l'istituzione nell'ambito di ogni Ser.T. di due posti di 2° livello dirigenziale - uno dei profilo professionale medico ed uno di profilo professionale psicologo non è in linea con il disposto dell'art.6 comma 4 D.M. 30.11.90 n.444 che nell'ambito dell'organico dei Ser.T.- peraltro solo di alta utenza - prevede una figura dirigenziale apicale, ed inoltre, non indicando che il responsabile deve essere individuato nel profilo professionale medico, è suscettibile di violare il disposto dell'art.5 comma 3 dei Decreti Legge 226/93, 347/93, 437/93, 9/94, 165/94, 274/94, 446/94, 539/94 i cui effetti sono stati fatti salvi con legge 28.3.97, n.86;
- 3) ugualmente in contrasto con la normativa di cui art.5 dei surriferiti Decreti Legge e, con art.15 D.lgs 502/92 si pone l'art. 13 comma I, recante disciplina transitoria, non più



Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

3

Tale considerazione trae fondamento dall'osservazione dei dati epidemiologici sul fenomeno tossicodipendenza rilevati all'interno del Sistema Informativo Sanitario (ex Secedas) presso il Ministero della Sanità, acquisiti anche dalla regione, sull'attività dei Ser.T che, in generale, già evidenzia per ogni singolo servizio, prescindendosi quindi dall'accorpamento per distretti disposti dal d.d.l. in questione (sezioni dipartimentali), un'utenza in carico superiore a 1 00 unità.

Ne consegue che i posti in pianta organica relativi ai dirigenti di posizione apicale di 2° livello ex art.5 non possono considerarsi immotivati così come osservato dal commentatore governativo, ma discendono ope legis dall'applicazione del D. M. 30.11.90, n.444. Ciò posto, va rilevato per altro verso che il medesimo decreto è anteriore all'emanazione dei D.lgs n.507/92 e della normativa regionale vigente che hanno innovato profondamente il sistema sanitario regionale e che costituiscono norme ispiratrici della legge in questione.

Alla luce delle susposte considerazioni e in accoglimento delle osservazioni governative, si formulano le seguenti proposte emendative e, precisamente:

- il 2° comma dell'art.5 viene così modificato:

" La Sezione dipartimentale è diretta da un dirigente medico di 2° livello, nominato dal Direttore Generale, previo avviso pubblico - incarico quinquennale di cui all'art. 15 del D.lgs n.502/92, modificato dal D.lgs n.517/93";

- il 2° comma dell'art. 11 viene così modificato:

" per ogni Sezione dipartimentale è istituito un posto di 2° livello dirigenziale del ruolo sanitario, del profilo professionale medico, previa trasformazione del corrispettivo posto vacante di 1° livello dirigenziale.";

- il 1° comma dell'art.13 viene soppresso.

Per quanto attiene il comma 2° dell'art.13, essendo entrata in vigore la legge n.45 del 18 febbraio 1999 " Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze.", successivamente al rinvio governativo, la Commissione ha ritenuto di riformularlo adeguandolo all'art.2 comma 1 della suddetta legge.

Infine è stata riformulata la norma finanziaria così come indicato dal settore ragioneria della Regione.

La terza Commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza sul testo riformulato e allegato alla presente relazione, Pertanto invito il Consiglio ad approvare.



1. La Commissione ha esaminato nella seduta del 23.6.1999 il seguente atto assegnato dalla Presidenza del Consiglio regionale prot.n.3264/231 Rinvio L.r "Istituzione e disciplina del dipartimento delle dipendenze patologiche nelle Aziende USL" (A/C 61/A)

2. La 3ª Commissione Consiliare permanente

- Vista la nota prot.n.1721/20802 del 5 maggio 1997 con la quale il Commissario di Governo rinvia a nuovo esame la legge citata al punto n.1;
- condivisi e fatti propri i motivi del suddetto rinvio;
- riformulato l'art.13 - 2° comma conseguentemente all'entrata in vigore della legge n.45/99 "Disposizioni del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze";
- riformulato l'art.14 adeguandolo ai condizionamenti formulati dal settore Regionaria.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE A MAGGIORANZA

sull'atto di cui al punto n. 1, secondo il testo emendato allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari :

FAVOREVOLI : Errico, Carbonelli (in sostituzione di Marmo), Crocco (in sostituzione di Ferri), Caroppo, Colasanto Santaniello (in sostituzione di Aloisi), Tedesco, Tundo e Ursi.

ASTENUTI : Codelli



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Bilancio - Finanze e Programmazione)

5.

**I COMMISSIONE CONSILIARE
DECISIONE N. 6/P DEL 22 LUGLIO 1999**

Numero componenti I Commissione: 13

All'apertura della seduta sono presenti 13 Commissari.

1. La I Commissione, nella seduta del 22 luglio 1999, ha esaminato il seguente provvedimento, trasmesso dalla III Commissione consiliare per il parere finanziario in data 24 giugno 1999:

Rinvio "Legge regionale istituzione e disciplina del dipartimento delle dipendenze patologiche nelle aziende USL". Riesame.

2. La I Commissione, dopo ampia discussione, ha espresso a maggioranza dei voti dei Commissari presenti, parere favorevole alla norma finanziaria del provvedimento di cui all'oggetto.

3. Il suddetto parere è stato espresso con il seguente voto dei Commissari:

favorevoli: Crocco, Basurto, Festinante, Gualtieri, Rinaldi, Salamino (in sostituzione di Fitto), Santaniello.

astenuiti: Angiuli, Frisullo, Sgobio, Tagliente, Tondo.

RIESAME LEGGE REGIONALE

"Istituzione e disciplina del dipartimento delle dipendenze patologiche nelle aziende USL"

L.r." Istituzione e disciplina del dipartimento delle dipendenze patologiche nelle aziende USL."

TESTO DEFINITIVO

Art. 1 (Istituzione del Dipartimento)

1. Ad integrazione dell'art. 15, comma 4, della legge regionale 28 dicembre 1994, n.36, in ciascuna Azienda unità sanitaria locale (AUSL) è istituito il "Dipartimento delle dipendenze patologiche".

2. Il Dipartimento delle dipendenze è una delle strutture operative della AUSL e svolge attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale, a livello ambulatoriale, territoriale, domiciliare, semiresidenziale e residenziale, di strada, inerenti le tossicodipendenze, l'alcolismo e altre dipendenze patologiche.

3. La sede del Dipartimento coincide con la sede della AUSL.

Art. 1 (Istituzione del Dipartimento)

1. idem

2. idem

3. idem

Art. 2
(Sezione dipartimentale)

1. Il Dipartimento si articola in Sezioni dipartimentali (SER.T.), con funzioni operative e gestionali, riferite a un ambito territoriale costituito da tre distretti o multiplo di tre.
2. Nel caso di AUSL con numero di distretti superiore a tre o multiplo di tre è istituita un'ulteriore Sezione dipartimentale in presenza di frazione di multiplo non inferiore a due.
3. Sono pertanto individuate n. 25 (venticinque) Sezioni dipartimentali come da allegata tabella A).
4. La sede della Sezione dipartimentale è individuata dal Direttore generale della AUSL in relazione alle esigenze della utenza, sentito il Consiglio dei sanitari.

Art. 3
(Funzioni del Dipartimento)

- I. Il Dipartimento per le tossicodipendenze svolge le seguenti funzioni:
 - a) coordina le attività di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze svolte dalle Sezioni dipartimentali;
 - b) formula le linee-guida, con il concorso dei responsabili delle Unità operative del Dipartimento e dei dirigenti delle Sezioni

Art. 2
(Sezione dipartimentale)

1. idem
2. idem
3. idem
4. idem

Art. 3
(Funzioni del Dipartimento)

1. idem
- a. idem
- b. idem

segue art.3

dipartimentale; per i trattamenti terapeutici, riabilitativi e per la prevenzione dei problemi droga correlati e per la promozione della salute;

- c) promuove e organizza la formazione sia degli operatori del Dipartimento, sia degli operatori socio-sanitari della ASL, sia del volontariato e del privato sociale del territorio;
- d) implementa e coordina la ricerca epidemiologica, di concerto con l'Osservatorio epidemiologico regionale e centralizza le rilevazioni delle Sezioni dipartimentali;
- e) formula progetti circa l'utilizzo del budget del Dipartimento.

Art. 4

(Responsabile Dipartimento)

- 1. Il Direttore generale nomina con provvedimento motivato il responsabile del Dipartimento scelto tra i responsabili delle Sezioni dipartimentali.
- 2. Al responsabile del Dipartimento spetta:
 - a) il coordinamento tecnico dell'assetto organizzativo;
 - b) la gestione del budget;
 - c) la formulazione di standards di funzionamento dei SER.T. d'intesa con i relativi responsabili;
 - d) la programmazione e il coordinamento delle attività di formazione degli operatori;

segue art.3

idem

c. idem

d. idem

e. idem

Art. 4

(Responsabile Dipartimento)

1. idem

2. idem

segue Art. 4

- e) l'individuazione di un gruppo operativo per le attività di controllo e vigilanza sugli enti ausiliari previsti dall'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309;
- f) la promozione e il coordinamento dell'attività di verifica degli interventi e la valutazione dei risultati.

**Art. 5
(Dirigente SER.T. e funzioni)**

1. La Sezione dipartimentale è diretta da un dirigente apicale (2° livello del ruolo sanitario nominato dal Direttore generale con provvedimento motivato e scelto tra il personale in servizio dei SER.T., in relazione ai titoli accademici e al curriculum formativo e professionale maturato nello specifico settore.
2. Il dirigente della Sezione dipartimentale (SER.T.), nell'ambito della programmazione del Dipartimento, organizza, coordina e controlla le attività di propria competenza; promuove e dirige, individuandone la collocazione ottimale, tutte le attività specialistiche.

**Art. 6
(Unità Operative)**

1. Il responsabile del Dipartimento, sentiti i responsabili delle Sezioni dipartimentali, in relazione alle esigenze del territorio, individua le seguenti unità operative (UO):
 - a) per gli interventi preventivi, di riduzione del danno e di promozione della salute;
 - b) epidemiologica;

segue Art. 4

- e) idem
- f) idem

**Art. 5
(Dirigente SER.T. e funzioni)**

1. La Sezione dipartimentale è diretta da un dirigente medico di 2° livello, nominato dal Direttore Generale, previo avviso pubblico - incarico quinquennale - di cui all'art.15 del D.lgs. n.502/97, modificato dal D.lgs. n.517/93".

2. idem

**Art. 6
(Unità Operative)**

1. idem

segue Art.6

- c) per gli interventi in strutture penitenziarie, per le problematiche e gli interventi HIV correlati;
- d) per le problematiche alcol/droga correlate.

2. Il coordinamento di ogni UO è affidato al personale del Dipartimento di profilo professionale pertinente alla funzione dell' UO e con curriculum formativo e professionale specifico attinente al tipo di attività da svolgere.

Art. 7

(Consiglio del Dipartimento)

1. Il responsabile del Dipartimento, nello svolgimento della sua attività, si avvale della collaborazione, della consulenza e del contributo collegiale dei responsabili delle Sezioni dipartimentali, dei responsabili delle UO, dei responsabili degli enti ausiliari iscritti all'Albo e del Volontariato tramite il Consiglio dipartimentale.

segue Art.6

c) idem

d) idem

2. idem

Art. 7

(Consiglio del Dipartimento)

1. idem

Segue Art.7

2. Il Consiglio è organo collegiale e ne fanno parte il responsabile del Dipartimento, i responsabili delle Sezioni dipartimentali, i referenti delle UO del Dipartimento, i responsabili degli enti ausiliari iscritti all'Albo e del Volontariato.

3. Il parere del Consiglio ha valore consultivo ed è obbligatorio richiederlo per le materie che riguardano l'organizzazione del lavoro e gli indirizzi di spesa del budget.

3. Le riunioni del Consiglio dipartimentale sono verbalizzate.

**Art. 8
(Svolgimento attività)**

1. Nell'ambito della programmazione del Dipartimento le attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale sono garantite dal servizio pubblico sia direttamente, sia attraverso gli enti ausiliari iscritti all'Albo regionale, sia in collegamento con gli enti locali.

Art. 9

(Inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali)

1. Il responsabile della Sezione dipartimentale autorizza l'inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali.

2. Per detti interventi, nell'ambito del budget complessivo assegnato al Dipartimento e secondo le attività programmate, il dirigente del Dipartimento individua una quota per ciascuna Sezione dipartimentale.

Segue Art.7

2. idem

3. idem

4. idem

**Art. 8
(Svolgimento attività)**

1. idem

Art. 9

(Inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali)

1. idem

2. idem

Art. 10
(Attività distrettuali)

1. Le attività della Sezione dipartimentale a livello distrettuale si integrano, secondo la strategia delle connessioni e con metodologia a rete, con quelle svolte dagli altri servizi socio-sanitari e le altre agenzie sociali e istituzionali presenti nel territorio.

2. In particolare a livello distrettuale, nell'ambito della programmazione dipartimentale, il raccordo e l'integrazione programmatica e operativa, anche attraverso la costituzione di unità operative, in grado di assicurare gli interventi in sede distrettuale, riguardano:

- a) gli interventi preventivi, di riduzione del danno e di educazione alla salute, con riferimento altresì all'art. 104 e segg. del dpr n. 309 del 1990, alla medicina scolastica e agli altri servizi socio-sanitari pubblici coinvolti, il mondo del lavoro e il privato sociale;
- b) gli interventi diagnostico-terapeutici, medico farmacologici sulle tossicodipendenze e le patologie correlate, in collaborazione con presidi e servizi sanitari (di emergenza, specialistici, di medicina generale, medico-infermieristici, ambulatoriali, ospedalieri, domiciliari), secondo quanto previsto dal dpr n. 309 del 1990, dalla circolare n.20 del 30 settembre 1994 del Ministero della sanità per i trattamenti con farmaci sostitutivi e altra normativa;
- c) la rilevazione statistico-epidemiologica, la ricerca, la forma-

Art. 10
(Attività distrettuali)

1. idem

2. idem

a) idem

b) idem

c) idem

zione sul fenomeno tossicodipendenze e patologie correlate, attraverso sistemi informativi integrati, validati e validabili scientificamente, in collaborazione con gli altri referenti sociali e istituzionali territoriali, per aspetti di pertinenza,

- d) le attività socio-terapeutico-riabilitative a carattere semiresidenziale e residenziale, in rapporto con gli enti ausiliari di cui al dpr n. 309 del 1990;
- e) gli interventi socio-assistenziali, delegati dagli enti locali ai sensi dell'art.3, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1990, n. 502, nonché quelli attivati tramite progetti specifici previsti dalla normativa vigente, in rapporto con i diversi soggetti istituzionali e sociali coinvolti;
- f) prestazioni socio-sanitarie per tossicodipendenti detenuti, ai sensi dell'art.96 del dpr n. 309 del 1990, che prevedono interazioni e connessioni, tramite protocollo d'intesa e convenzioni tra ente locale, AUSL, Direzione penitenziaria, il mondo del lavoro e il privato sociale.

Art. 11
(Pianta organica)

1. La pianta organica dei Dipartimento e delle Sezioni dipartimentali è costituita dalle dotazioni organiche dei Servizi per le tossicodipendenze come previste dai provvedimenti regionali attuativi del decreto ministeriale 30.novembre 1990, n. 444 e come accorpate dalle AUSL a seguito della nuova configurazione territoriale di cui alla legge regionale 14 giugno 1994, n. 18.

2. Per ogni Sezione dipartimentale sono istituiti due posti di 2° livello dirigenziale del ruolo sanitario, uno del profilo professionale medico e

d) idem

e) idem

f) idem

Art. 11
(Pianta organica)

1.idem

2. "Per ogni sezione dipartimentale è istituito un posto di 2° livello dirigenziale del ruolo sanitario del profilo professionale

uno del profilo professionale psicologo, previa trasformazione del corrispettivo posto vacante di 1° livello dirigenziale.

3. Per ogni Sezione dipartimentale è istituito un posto di operatore professionale coordinatore e un posto di assistente sociale coordinatore mediante trasformazione dei posti vacanti del profilo professionale corrispondente.

Art. 12
(Accordo di programma)

1. Per le attività di prevenzione, cura, riabilitazione dell'alcolismo, nonché per le connesse attività di studio, ricerca, documentazione, formazione, informazione e promozione della salute, possono venire stipulati appositi accordi di programma tra AUSL, Aziende ospedaliere ed enti locali, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. All'espletamento delle suddette attività concorrono i diversi servizi delle ASL e delle Aziende ospedaliere di cui al d.m. Sanità 3 agosto 1993 e i soggetti del privato sociale e del volontariato.

Art. 13
(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il Direttore generale nomina sia il responsabile del Dipartimento che i responsabili delle Sezioni dipartimentali tra il personale attualmente in servizio nei medesimi.

medico, previa trasformazione del corrispettivo posto vacante di 1° livello dirigenziale".

3. idem

Art. 12
(Accordo di programma)

1. idem

2. idem

Art. 13
(Norma transitoria)

1. Soppresso

Segue Art.13

2. In fase di prima applicazione della presente legge, restano confermati ad personam gli incarichi convenzionali in atto. Al personale titolare di Accordo collettivo nazionale, stipulato ex art.48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, potranno essere applicate le procedure di mobilità previste dai rispettivi accordi, nel rispetto del monte orario attualmente effettuato.

Art. 14

(Norma finanziaria)

2. 1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si fa fronte a far data dall'esercizio 1997 con i fondi del Fondo sanitario regionale di parte corrente.

Segue Art.13

1. In sede di prima applicazione della presente legge e sino al 31 dicembre 1999 i posti di Dirigente medico di 2° livello istituiti dal precedente art.5 ai fini della direzione delle Sezioni dipartimentali sono conferiti con le procedure previste dall'art.2 comma 1 della legge 18 febbraio 1999 n.45.

Art.14

(Norma Finanziaria)

1. Le Aziende UU.SS.LL. fanno fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge con le quote del Fondo Sanitario Regionale di parte corrente indistinta loro assegnate.
2. Gli atti dei Direttori Generali dai quali consegue un incremento di spesa devono essere corredati da relazione sugli effetti economici e finanziari ed attestazione in ordine alla copertura economico - finanziaria nell'ambito dei propri bilanci.

16

TABELLA A)

TABELLA A)

Azienda U.S.L.	n. Distretti	n.Sez.Dip.
BA/1	3	1
BA/2	3	1
BA/3	3	1
BA/4	11	4
BA/5	3	1
BR/1	6	2
FG/1	6	2
FG/2	5	2
FG/3	6	2
LE/1	8	3
LE/2	6	2
TA/1	12	4
====	====	====
12	72	25

Idem